



# F.N.A.A.R.C.

Federazione Nazionale  
Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio

Prot. n. 351/2008/LS/Im

Milano, 16.12.2008

AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE  
ASSOCIAZIONI ADERENTI  
AI SIGNORI CONSIGLIERI  
DELLA F.N.A.A.R.C.  
**LORO SEDI**

**Circolare n. 159/2008**

**AREA: FISCO**

**RIDUZIONE ACCONTI IRES ED IRAP - COMPENSAZIONE - ISTITUZIONE DEI CODICI  
TRIBUTO – RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 476/E DEL 9 DICEMBRE  
2008**

Si informa che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 476 datata 9 dicembre 2009, recante: **“Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, e inibizione dell’utilizzo a credito dei codici tributo “2001”, “2002”, “2112”, “2113”, “2115”, “2116”, “3812”, “3813”, “4033”, “4034”, “4723”, “4724”.**

L’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 185/2008 prevede la riduzione di tre punti percentuali dell’acconto Ires ed Irap, dovuto, per il periodo d’imposta in corso alla data del 29 novembre 2008, dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, del TUIR.

Ai contribuenti che alla data del 29 novembre 2008 hanno già provveduto per intero al pagamento dell’acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione pari al 3%, da utilizzare in compensazione.

Al fine di consentire la fruizione del suddetto credito d’imposta, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “2120” denominato *“IRES - utilizzo in compensazione del credito d’imposta – articolo 10, comma 2, d.l.185/2008”*;
- “3859” denominato *“IRAP - utilizzo in compensazione del credito d’imposta – articolo 10, comma 2, d.l.185/2008”*;

In sede di compilazione del modello F24, i codici sono esposti rispettivamente nella sezione *“Erario”* e nella sezione *“Regioni”*, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“Importi a credito compensati”*, con l’evidenza, quale *“anno di riferimento”*, dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, espresso nella forma AAAA.

Per il codice 3859 è indicato il codice regione, reperibile nella tabella *“T0 codici delle regioni e province autonome”* pubblicata nella sezione *“Codici attività e tributo”* del sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Inoltre, al fine di evitare possibili errori da parte dei contribuenti nell’utilizzo dei codici tributo e di ottimizzare le attività di controllo sui versamenti, con la risoluzione in esame si inibisce la possibilità di esporre somme nella colonna *“Importi a credito compensati”* dei modelli F24, per i codici tributo di seguito elencati:

- “2001” denominato “*IRES - acconto prima rata*”;
- “2002” denominato “*IRES - acconto seconda rata o in unica soluzione*”;
- “2112” denominato “*IRPEG acconto prima rata*”;
- “2113” denominato “*IRPEG acconto seconda rata o acconto in unica soluzione*”;
- “3812” denominato “*IRAP acconto prima rata*”;
- “3813” denominato “*IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione*”;
- “4033” denominato “*IRPEF acconto prima rata*”;
- “4034” denominato “*IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione*”;
- “4723” denominato “*Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate – articolo 127 IRPEF I° acconto*”;
- “4724” denominato “*Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate – articolo 127 IRPEF II° acconto*”;
- “2115” denominato “*Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate – articolo 127 IRPEG I° acconto*”;
- “2116” denominato “*Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate – articolo 127 IRPEG II° acconto*”.

Quanto sopra considerato che il diritto alla compensazione di eventuali crediti derivanti da versamenti eccedenti il dovuto sorge dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta cui i crediti si riferiscono e che, pertanto, gli stessi sono fruibili utilizzando i codici tributo relativi al saldo delle imposte.

I codici istituiti e le modifiche effettuate sono operativamente efficaci a partire dal 14 dicembre 2008.

Cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO  
(dott. Luigi Strazzella)

IL PRESIDENTE  
(Adalberto Corsi)